

**CORTE DEI CONTI**  
**Sezione Regionale di Controllo per la Puglia**

*Nella Camera di Consiglio del 16-17 giugno 2010, composta dai magistrati:*

Dott. Vittorio Lomazzi	Presidente
Dott. Michele Grasso	Consigliere
Dott. Luca Fazio	Primo Referendario
Dott. Stefania Petrucci	Primo Referendario
Dott. Marcello Iacubino	Referendario, relatore
Dott. Marco di Marco	Referendario

ha adottato la seguente

**DELIBERAZIONE N. 41/PAR/2010**

sulla richiesta di parere formulata, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dal Sindaco del Comune di Crispiano (TA) con nota n. 7376 del 17 maggio 2010 e pervenuta a questa Sezione in data 19 maggio 2010, prot. n. 1509;

Vista l'ordinanza del Presidente n. 13/10 del 27 maggio 2010, con la quale la Sezione Regionale di Controllo è stata convocata per il giorno 16 giugno 2010;

Udito il relatore Referendario Dott. Marcello Iacubino.

Ritenuto in

**FATTO**

Il Sindaco del Comune di Crispiano, con la nota indicata in epigrafe, sottopone alla Sezione una richiesta di parere in merito alle recenti disposizioni del D. lgs. n. 150/2009 ("Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", d'ora in avanti, **per brevità, "decreto"**) in materia di progressioni verticali, alla luce dei difformi orientamenti registrati sia in seno alla Corte dei conti (v. deliberazioni Sez. Contr. Lombardia n. 517 e 375/2010 e Sezione Autonomie n. 10/2010) che dall'ANCI con le Linee guida al decreto.

In particolare, chiede:

1) se l'obbligo per le autonomie territoriali di adeguamento del proprio ordinamento ai principi in tema di progressioni verticali decorra dal 1° gennaio 2010 e se possa essere soddisfatto entro il 31 dicembre 2010, data oltre la quale comunque le stesse disposizioni diverranno vincolanti;

2) se in sede di adeguamento negli atti interni di autonomia dovranno essere recepite integralmente le disposizioni citate che disciplinano l'istituto delle progressioni verticali in attuazione di precetti costituzionale;

3) se nelle more dell'adeguamento sia legittimo, in applicazione della disciplina tutt'ora vigente di cui al TUEL (art. 91, comma 3, d. lgs. n. 267 del 2000), attuare concorsi interni riservati a professionalità acquisibili esclusivamente all'interno dell'Ente e/o progressioni verticali con riserva al personale esterno di almeno il 50% dei posti disponibili, purché si tratti di iniziative già formalmente autorizzate con atti programmatici alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 24 del decreto.

Considerato in

## **DIRITTO**

### **1. Sulla funzione consultiva.**

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è prevista dall'art. 7 comma 8, della legge n. 131/2003, il quale consente alle Regioni di chiedere alle Sezioni regionali di controllo "ulteriori forme di collaborazione" ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, "nonché pareri in materia di contabilità pubblica", aggiungendo che "analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane".

### **2. Sull'ammissibilità del quesito.**

In via preliminare, va verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della richiesta di parere.

**2.1. Sotto il profilo soggettivo** la richiesta è **ammissibile**, in quanto posta dal Sindaco e quindi dall'organo che, ai sensi dell'art. 50 del TUEL, ha la rappresentanza legale del Comune ed è pertanto legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei Conti. Per orientamento consolidato, inoltre, si è ritenuto che la mancata costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali della Puglia (seppure istituito con legge regionale n. 29 del 26/10/2006, rimasta, però, inattuata) non rappresenti elemento ostativo all'ammissibilità della richiesta, poiché l'art. 7, comma ottavo, della legge n. 131/2003 usa la locuzione "*di norma*", non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.

**2.2. Sotto il profilo oggettivo**, va precisato preliminarmente che il perimetro della «*materia della contabilità pubblica*» è stato delimitato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti nell'adunanza del 27.04.2004, come integrata con successiva deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009. Da tali documenti si desume che l'oggetto dell'attività consultiva sia circoscritto alla sola "*attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli*". Si evince, inoltre, che la funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali non possa concernere fatti gestionali specifici ma ambiti e oggetti di portata generale e non debba rispondere a questioni che possono formare oggetto di esame da parte della stesse Sezioni Regionali in sede di controllo come di altri Organi, proprio per scongiurare interferenze e condizionamenti ed evitare di orientare le amministrazioni nelle scelte di

condotte da tenere nelle riferite sedi.

Alla luce delle esposte considerazioni, ritiene il Collegio che la questione portata al suo esame, ancorché si riferisca a procedure in corso, rivesta carattere generale in quanto ha ad oggetto l'esatta interpretazione della normativa astrattamente applicabile, per la generalità degli enti locali, alla disciplina delle assunzioni e delle progressioni di carriera (interpretazione vie più complessa in un quanto su di essa incide un fenomeno di successione di leggi nel tempo e il principio di specialità); detta disciplina presenta, infatti, inevitabili ricadute sulle spese del personale e dunque sul contenimento della spesa pubblica condizionando la formazione e gestione del bilancio dell'Ente, come dimostrato dalla particolare attenzione che il legislatore dedica a questa voce di spesa (v. comma 557 e 562 dell'articolo unico della legge n. 296 del 2006 - legge finanziaria 2007; comma 120 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 - legge finanziaria per il 2008; art. 76 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133; da ultimo, art. 14, commi 7-10 del recente d.l. 78/2010, in fase di conversione).

**2.3.** Per le considerazioni che precedono, la richiesta di parere in epigrafe è ammissibile, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

### **3. Nel merito.**

**3.1.** In merito al quesito posto dal Comune istante viene in rilievo la disciplina delle progressioni verticali e dei concorsi interni, le quali hanno subito rilevanti modifiche ad opera del decreto, il cui art. 62, modificando l'art. 52 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che *"le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso"*.

**3.2.** In particolare, va accertato se tale norma debba considerarsi immediatamente applicabile, ovvero se la sua applicazione sia da considerare rinviata al 1° gennaio 2011, dal momento che l'art 24, comma 1 del decreto, **con riferimento a tutte le amministrazioni pubbliche**, dispone che il nuovo sistema delle progressioni in carriera entri a regime *"a decorrere dal 1° gennaio 2010"*. Di contro, il successivo art. 31 (commi 1 e 4) stabilisce, **con precipuo riferimento agli enti locali**, che l'adeguamento degli ordinamenti interni debba avvenire entro il 31 dicembre 2010, applicandosi fino ad allora *"le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto"*; tra le quali, in particolare, dovrebbe considerarsi sia l'art. 91, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui *"gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente"*; sia l'art. 4 del C.C.N.L. del 31.3.1999, relativo al personale del comparto delle «Regioni-Autonomie locali», che consente ai dipendenti il passaggio alla categoria immediatamente superiore nell'ambito del sistema di classificazione vigente, **anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l'accesso dall'esterno**, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all'accesso dall'esterno.

**3.3.** La questione, almeno relativamente ai primi due punti del quesito, è stata affrontata e risolta dalla Sezione Autonomie di questa Corte, la quale, con deliberazione n. 10/QMIG del 29 aprile 2010, ha espresso in sede di coordinamento l'orientamento che l'applicazione dell'art. 62 del decreto decorra dal 1° gennaio 2010 e che l'art. 91, comma 3, del TUEL deve ritenersi abrogato per incompatibilità con il

decreto. Parimenti, la disposizione del contratto collettivo che disciplina l'istituto delle progressioni verticali deve ritenersi disapplicata dalle nuove disposizione del decreto in tema di progressioni in carriera.

**3.4.** Secondo la citata interpretazione della Sezione delle Autonomie, che il Collegio condivide e fa propria e dalla quale non vi è ragione di discostarsi attesa la funzione di coordinamento ad essa intestata (finalizzata a garantire l'uniformità di indirizzo nell'attività consultiva delle Sezioni Regionali di controllo), il termine del 31 dicembre 2010, di cui al comma 4 dell'art. 31 del decreto va riferito più propriamente all'adeguamento del regolamento di organizzazione dell'ente, mentre l'art. 24, comma 1, del decreto è definito espressamente dall'art. 74 del decreto "*norma di diretta attuazione dell'art. 97 della Costituzione*" e "*principio generale dell'ordinamento*".

Ne consegue che l'art. 24 cit. si applichi, con la decorrenza ivi prevista (1° gennaio 2010), anche alle autonomie territoriali essendo le stesse tenute, al pari di ogni altra amministrazione pubblica, al rispetto del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), nel cui alveo riposa, per consolidata giurisprudenza costituzionale, l'obbligo del concorso pubblico (cfr., da ultimo, Corte cost. 13 maggio 2010, n. 169 e 13 novembre 2009, n. 293), che è suscettibile di deroga solo in presenza di peculiari, straordinarie e motivate ragioni di interesse pubblico. Una simile conclusione è, del resto, l'unica coerente col dettato costituzionale, cui deve adeguarsi l'attività ermeneutica, che impone, in caso di possibili letture alternative, di accogliere quella conforme a Costituzione<sup>1</sup>.

**3.5.** A non diversa conclusione si arriva se si considera che l'art. 88 del TUEL pone un rinvio (per così dire) "dinamico" alle disposizioni del d. lgs. n. 165 del 2001 (che si applicano all'ordinamento degli uffici e del

---

<sup>1</sup> Corte cost., n. 244 del 1997, n. 99 del 1997, n. 421 del 1996.

personale degli enti locali), tra cui, in particolare, l'art. 52, comma 1-bis, come introdotto dall'art. 62 del decreto, il quale prevede che le progressioni fra aree avvengano tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.

**3.6.** Di conseguenza, l'art. 91, comma 3 del TUEL deve ritenersi implicitamente abrogato dal decreto per incompatibilità. Non osta a tale interpretazione la disposizione di cui all'art. 1, comma 4, del TUEL (c.d. clausola di rafforzamento), secondo cui occorrerebbe una espressa modificazione per derogarvi, atteso che la modifica in parola è contenuta in una fonte di pari rango legislativo risolvendosi perciò l'antinomia secondo il criterio cronologico di cui all'art. 15 delle preleggi. In questo senso, anche la Sezione delle Autonomie (nella richiamata deliberazione n. 10/2010), per la quale la richiamata norma del TUEL, nella parte in cui prevede tali concorsi, "*deve ora ritenersi abrogato per incompatibilità con il d.lgs 150/2009*".

**3.7.** Parimenti, va affermata - anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 2, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001 introdotta dal decreto<sup>2</sup> - la disapplicazione del citato art. 4 del C.C.N.L. del 31.3.1999, atteso che l'istituto delle progressioni verticali, in quanto riconducibile per giurisprudenza costante alla materia dell'accesso agli impieghi<sup>3</sup>, conserva natura pubblicistica e resta disciplinato dal diritto pubblico (legge, regolamenti e provvedimenti amministrativi), in attuazione dell'art. 97, comma 3 Cost.; in quanto tale la materia *de qua* è sottratta alla

---

<sup>2</sup> Si riafferma il primato della legge sugli accordi collettivi, prevedendo che questi ultimi possano derogare alla prima solo nel caso in cui la stessa legge espressamente lo consenta.

<sup>3</sup> Il passaggio ad una fascia funzionale superiore costituisce accesso ad un nuovo posto di lavoro (ed è, pertanto, soggetto alla regola del pubblico concorso): Corte Cost. 24 luglio 2003, n. 274; Cass. Civ., S.U., 15 ottobre 2003, n. 1540; Cons. di Stato, sez IV, 7 giugno 2005, n. 2988).

disponibilità delle parti.

**3.8.** L'approdo ermeneutico raggiunto impone di rispondere affermativamente, quale naturale corollario logico-giuridico, al secondo quesito, nel senso che in sede di adeguamento, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2010 (data oltre la quale diventano vincolanti tutte le norme del decreto), gli atti regolamentari non potranno che recepire integralmente le norme del decreto che disciplinano l'istituto delle progressioni verticali (*ora di carriera*) in attuazione dell'art. 97 della Costituzione.

**4.** Resta ora da esaminare il terzo dei quesiti proposti dal Comune in epigrafe, non scrutinato dalla Sezione delle Autonomie nella richiamata deliberazione n. 10/2010.

**4.1.** In sostanza, l'Ente chiede se sia possibile attuare, nell'anno 2010, concorsi interni riservati a professionalità acquisibili esclusivamente all'interno dell'Ente e/o progressioni verticali con riserva al personale esterno di almeno il 50% dei posti disponibili inseriti in atti di programmazione approvati prima dell'entrata in vigore del decreto, in applicazione della disciplina tuttora vigente (art. 91, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Si pone, in conclusione, un problema di diritto transitorio, non affrontato positivamente dalla legge.

**4.2.** Va con priorità esaminata la possibilità di attuare concorsi interni riservati a professionalità acquisibili esclusivamente all'interno dell'Ente, di cui all'art. 91, comma 3, del TUEL. Sul punto, la stessa Sezione delle Autonomie nel richiamato provvedimento n. 10/2010 ha ritenuto l'istituto dei concorsi interni *"già disapplicato dalla contrattazione collettiva, in forza del previgente art. 2 d. lgs. 165/2001"*. La stessa norma del TUEL, peraltro, nella misura in cui non consentiva la possibilità di accesso dall'esterno (in misura pari almeno al 50%), presenta(va) profili di indubbia contrarietà con il precetto costituzionale del concorso pubblico di



cui all'art. 97, comma 3 cit., che esige una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e **aperta a tutti i cittadini**, come ripetutamente posto il luce dalla giurisprudenza, anche costituzionale<sup>4</sup>. Un ulteriore addentellato a sostegno della disapplicazione della richiamata disposizione del TUEL si rinviene nella *Dichiarazione congiunta n. 1* del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 (stipulato in data 22 gennaio 2004) secondo cui: «*Le parti concordano nell'affermare che le iniziative selettive degli enti per favorire lo sviluppo professionale del personale attraverso i passaggi interni alla categoria superiore, sono tutte riconducibili alla disciplina dell'art. 4 del C.C.N.L. del 31.3.1999. Le diverse espressioni utilizzate come: concorsi interni, selezioni interne, passaggi interni, ecc, sono da ritenere come equivalenti anche quando dovessero riguardare la copertura di posti caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall'interno. La espressione formalmente corretta deve essere individuata in quella utilizzata nella rubrica del citato art. 4: "progressione verticale nel sistema di classificazione" ».*

**4.3.** In merito alla residua possibilità di esperimento, nell'anno 2010, di progressioni verticali (con riserva al personale esterno di almeno il 50% dei posti disponibili) inserite in atti di programmazione approvati prima dell'entrata in vigore del decreto, la Sezione non ignora la sussistenza di un **contrasto interpretativo** tra due Sezioni regionali di Controllo di questa Corte, segnatamente la Sezione lombarda e la Sezione piemontese, le quali si sono espresse, rispettivamente, con deliberazione n. 517/2010/PAR del 28 aprile 2010 (citata dal richiedente), e n. 41/2010/PAR del 20 maggio 2010.

---

<sup>4</sup> Corte Cost., 4 gennaio 1999, n. 1; 10 giugno 1994, n. 234; Cons. di St., 20 marzo 2008, n. 1218. Da ultimo, Corte cost. 13 maggio 2010, n. 169, cit., n. 9 del 2010, n. 215 del 2009, n. 293 del 2009, n. 81 del 2006.

**4.4.** In particolare, la prima (Lombardia) ritiene che *"In assenza di un regime transitorio chiaramente definito dalla novella legislativa, fermo restando comunque l'obbligo per gli enti locali di adeguarsi alla nuova disciplina sin dal 1° gennaio 2010, sembra corretto sostenere che possano legittimamente essere portate a compimento nel corso del 2010 le progressioni verticali finalizzate a ricoprire posti disponibili nella dotazione organica, che siano state già formalmente autorizzate in sede di programmazione del fabbisogno di personale, secondo le modalità definite nei regolamenti ancora vigenti. Sotto quest'ultimo aspetto va messo in luce che, ai fini della individuazione dei criteri giuridici applicabili alle progressioni verticali, confluiscono sia le normative sostanziali che quelle procedurali sulla tempistica e sulle modalità delle formalità necessarie per la copertura del posto ed in particolare gli atti programmatori all'uopo occorrenti. Queste procedure, ovviamente, non possono essere avviate quando abbiano effetto oltre il 31 dicembre 2010"*. In sostanza, la Sezione regionale della Lombardia ritiene consentito, in applicazione della disciplina regolamentare tuttora in vigore (in virtù della previsione dell'art. 31, comma 4 del decreto), portare a compimento, entro il 31 dicembre 2010, le progressioni verticali con riserva al personale esterno di almeno il 50% dei posti disponibili, già formalmente autorizzate con atti programmatori alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 24 del d. lgs. n. 150/2009.

**4.5.** Di contrario avviso la Sezione piemontese, secondo cui *"la progressione verticale, che l'ente intende effettuare nell'anno 2010, debba osservare i principi sanciti dalle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 150/2009, in particolare per quanto attiene alla necessità del concorso pubblico, ferma restando la possibilità della riserva di posti, non superiore al cinquanta per cento di quelli messi a concorso, a favore del personale interno in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, e*

*che si debba, pertanto, ritenere abrogato l'art. 91, comma 3, del TUEL".*

Ciò in quanto il Collegio piemontese ritiene che il riferimento alle "disposizioni vigenti" non possa che essere inteso come riferimento a norme che siano conformi a Costituzione e che siano interpretate in maniera costituzionalmente orientata.

**5.** Ritiene il Collegio di aderire alla conclusione rassegnata dalla Sezione regionale della Lombardia, anche se per motivazioni in parte diverse.

**5.1.** Va richiamato, al fine di risolvere la questione che occupa la Sezione, l'art. 11 delle disposizioni preliminari al cod. civ. (c.d. preleggi), il quale pone il principio del *tempus regit actum*, secondo cui la legge *ordinariamente* dispone solo per l'avvenire, non potendo avere efficacia retroattiva se non in base ad una espressa previsione (il principio di irretroattività della legge, si precisa, ha copertura costituzionale *ex art.* 25, comma 2 Cost. solo in materia penale, nella quale vige il principio del *favor rei*). Ciò comporta che lo *ius superveniens* si applichi esclusivamente (salvo il caso in cui la legge stessa, come detto, non disponga anche per il passato) alle fattispecie sorte successivamente alla sua entrata in vigore. Ne consegue che la norma preesistente continua ad essere applicata ai rapporti sorti durante il tempo in cui era vigente, anche se successivamente intervenga una nuova norma che regoli diversamente la stessa fattispecie.

**5.2.** Con riferimento al procedimento amministrativo, composto da una serie coordinata di atti, è opinione pacifica in dottrina e in giurisprudenza<sup>5</sup> che il principio *tempus regit actum* comporti che ciascun atto del procedimento sia regolato dalle norme in vigore nel momento del compimento del singolo atto (del resto, le condizioni di legittimità dell'atto amministrativo, analogamente a quanto avviene nel diritto civile

---

<sup>5</sup> Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2003, n. 4679; sez. IV, 30 settembre 2002, n. 4994.

per i negozi giuridici, vanno verificate riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistenti al momento della sua emanazione, con irrilevanza dello *ius superveniens*: Cons. Stato, Sez. V, 18 ottobre 2003 n. 8341).

**5.3.** Questa regola subisce, però una logica eccezione in quei procedimenti che possono essere considerati unitari, come ad esempio i concorsi pubblici o i procedimenti di scelta del contraente della P.A. mediante bando pubblico. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che i concorsi debbano espletarsi in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando che, com'è noto, costituisce *lex specialis* del procedimento e in quanto tale cristallizza le norme vigenti al momento iniziale del procedimento: "*Costituisce principio generale [quello] secondo cui i concorsi devono espletarsi in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando, costituendo quest'ultimo, per giurisprudenza acquisita, la lex specialis del concorso stesso*" (Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 1996, n. 46); e ancora "*In tema di pubblici concorsi, le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio "tempus regit actum" attiene alle sequenze procedurali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio*" (Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5018; TAR Calabria - Catanzaro, sez. II, 4 aprile 2003, n. 1014; Cons. Stato, sez. VI, 26 maggio 1999, n. 694); oppure con riferimento ai procedimenti di selezione è stato sostenuto che il bando costituisce "*la lex specialis dalla gara che non può essere disapplicata nel corso del procedimento neppure nel caso in cui talune delle regole in esso contenute risultassero non più conformi allo ius*

*supervenienti*" (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 1998, n. 224 e Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 1998, n. 241; Cons. Stato, sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5714). Il principio di irretroattività, in questa prospettiva, evita che una legge sopravvenuta possa modificare *ex post* i presupposti giuridici posti alla base della intera sequenza procedimentale.

**5.4.** Applicando tali coordinate al caso di specie, va conseguentemente affermata la possibilità di portare a compimento le progressioni verticali con riserva al personale esterno di almeno il 50% dei posti disponibili, in applicazione della precedente normativa, a condizione che sia stato approvato prima della entrata in vigore del decreto n. 150 del 2009 **il bando** di avvio delle progressioni, non essendo a tal fine sufficiente il mero inserimento delle selezioni in argomento in atti di programmazione. Beninteso, purché ricorrano tutte le altre condizioni di legge che legittimino le assunzioni anche con riferimento al momento conclusivo delle stesse procedure, in cui si verificherà l'impatto sulla finanza dell'ente in particolare, e pubblica in senso più ampio; tra cui, evidentemente quelle che pongono vincoli cogenti ed inderogabili di spesa a tutela della finanza pubblica<sup>6</sup> *sub specie* di contenimento delle spese di personale o di divieto di assunzione per mancato rispetto del patto di stabilità (art. 76 del d.l. n. 112 del 2008). Detto in altri termini, in nessun caso una procedura verticale bandita prima dell'entrata in vigore del decreto potrà essere conclusa, con la costituzione del rapporto di lavoro dei candidati utilmente collocati in graduatoria, qualora non siano rispettate all'atto dell'assunzione le richiamate disposizioni che pongono precisi vincoli alle spese del personale e ai reclutamenti (tra cui, da ultimo, anche il recente d.l. n. 78

---

<sup>6</sup> Imposti dallo Stato in attuazione degli artt. 117, comma 3 e 119, comma 2 della Cost., in funzione del più ampio rispetto dei saldi finanziari fissati dalle regole del Patto di stabilità e crescita, che è funzionale, a sua volta, alla ancora più ampia osservanza da parte dello Stato nel suo complesso, dei vincoli di riduzione del debito e della spesa pubblici imposti dall'Unione europea (in attuazione dell'art. 126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - ex art. 104 del TCE).

del 31 maggio 2010, in fase di conversione).

**6.** In conclusione e in sintesi, va affermato che:

1) il termine del 31 dicembre 2010, di cui al comma 4 dell'art. 31 del decreto va riferito più propriamente all'adeguamento del regolamento di organizzazione dell'ente, mentre l'art. 24, comma 1, del decreto si applica, con la decorrenza ivi prevista (1° gennaio 2010), anche alle autonomie territoriali essendo le stesse tenute, al pari di ogni altra amministrazione pubblica, al rispetto del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.). L'art. 91, comma 3 del TUEL deve ritenersi implicitamente abrogato dal decreto per incompatibilità. Parimenti, va affermata la disapplicazione dell'art. 4 del C.C.N.L. del 31.3.1999;

2) in sede di adeguamento al decreto, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2010 (data oltre la quale diventano vincolanti tutte le norme dello stesso decreto), gli atti regolamentari non potranno che recepire integralmente le norme del decreto che disciplinano l'istituto delle progressioni verticali (ora *di carriera*) in attuazione dell'art. 97 della Costituzione;

3) vi è la possibilità di portare a compimento le progressioni verticali con riserva al personale esterno di almeno il 50% dei posti disponibili, in applicazione della precedente normativa, a condizione che sia stato approvato prima della entrata in vigore del decreto n. 150 del 2009 il **bando** di avvio delle progressioni (non rileva, a tal fine, il mero inserimento delle selezioni in atti di programmazione).

A condizione, però, che siano integrate tutte le condizioni di legge che legittimino le assunzioni anche con riferimento al momento conclusivo delle stesse procedure.

**P.Q.M.**

Nelle esposte considerazioni è il parere di questa Sezione regionale di controllo per la Puglia.

Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Crispiano.

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 16-17 giugno 2010.

Il relatore  
f.to Marcello Iacubino

Il Presidente  
f.to Vittorio Lomazzi

Depositata in segreteria il 17 giugno 2010  
Il Direttore della Segreteria  
f.to Carmela Doronzo